

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE NELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA:

- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n°53;

OVVERO

- Diploma conseguito, entro l'A.S. 2001/2002, a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Il titolo richiesto per l'accesso é valutato attribuendo il seguente punteggio: (1) (2) (3)

- minimo punti 12 più punti 0.50 per ogni voto superiore a 76/110.

Se il titolo é stato conseguito con il massimo dei voti sono attribuiti ulteriori punti 4.

La valutazione del titolo di qualsiasi livello é rapportata su base 110.

B - TITOLI DI SERVIZIO (4) (5)

1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia statali e nelle scuole d'infanzia paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia su posti di sostegno per gli alunni diversamente abili é attribuito fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (6)

- per ogni anno (180 giorni):

punti 12

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 2

2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia autorizzate é attribuito fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

- per ogni anno (180 giorni):

punti 6

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 1

C - ALTRI TITOLI (7) (8)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto alla lett. C 4);

per ogni titolo

punti 3

2) Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita tramite il superamento di un concorso ordinario, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi; (9)

per ogni titolo

punti 6

3) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C2), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;

per ogni titolo

punti 6

4) Per il diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo per la scuola materna

per ogni titolo

punti 6

5) Per l' idoneità conseguita a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da Enti Locali, per il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia;

per ogni titolo

punti 3

6) Per il superamento di altri concorsi , per titoli ed esami, o per altri esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità relativi all'insegnamento nella scuola primaria (9)

per ogni titolo

punti 3

7) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C6), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;

per ogni titolo

punti 3

8) Per il dottorato di ricerca con conseguimento del titolo

per ogni titolo

punti 12

9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria

per ogni titolo

punti 3

- PREFERENZE

In caso di parità di punteggio si applicano le seguenti preferenze:

A - Insignito di medaglia al valore militare;

B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente;

C - Mutilato o invalido per fatto di guerra;

D - Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;

E - Orfano di guerra;

F - Orfano di caduto per fatto di guerra;

G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;

H - Ferito in combattimento;

I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa;

J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;

K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;

L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;

M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P - Aver prestato servizio militare come combattente;

Q - Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Comune di Bari;
R - Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico;
S - Invalido o mutilato civile;
T - Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata da:

- numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
- aver prestato lodevole servizio in altre Amministrazioni Pubbliche
- minore età anagrafica ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n° 127/1997, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n°191.

Note ai punti A, B e C.

(1) Nel caso in cui l'aspirante risulti in possesso di più d'uno dei titoli di accesso di cui alla lett. A verrà preso in esame, ai fini dell'accesso alla graduatoria, quello conseguito con la maggiore votazione.

(2) Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (p.12) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

(3) Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

(4) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.

4.1. I periodi, invece, per i quali è prevista esclusivamente la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4.2. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

4.3. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole d'infanzia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

4.4. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti prestati nelle scuole statali.

4.5. Non si valutano i servizi per i quali non sono stati versati i contributi in base alla normativa vigente.

(5) Ai titoli di cui alla lett. B) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 12 punti.

(6) Il servizio prestato nelle scuole non statali dichiarate formalmente scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n°62, a decorrere dal 1° settembre 2000 è valutato per intero.

(7) Non è soggetto ad ulteriore valutazione il titolo di studio valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria né quelli di grado inferiore.

(8) Ai titoli di cui alla lett. C) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

(9) Non sono valutati i titoli di abilitazione e idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.